



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 90 del 9 Gennaio 2019

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 7 gennaio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;
- Avv. Maurizio RODINO' COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n. 33 A.S.D. CITTÀ DI APRIGLIANO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 79 del 13.12.2018 (inibizione dirigente BARBERIO Francesco fino al 31.1.2019, squalifica calciatore ESPOSITO Simone per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

con il presente reclamo si impugna la delibera del giudice di primo grado che ha squalificato il calciatore Esposito per atto di violenza nei confronti di giocatore avversario e per aver ritardato l'uscita dal campo di gioco ed il dirigente Barberio per entrata abusiva e proteste a decisioni arbitrali nonché per aver ritardato l'abbandono del campo.

La società reclamante nega quanto asserito dall'arbitro chiedendo l'annullamento o la riduzione delle sanzioni.

Ritiene questo Collegio che il rapporto dell'arbitro non presenta profili di attaccabilità in quanto riporta i fatti in maniera puntuale e scevra da vizi logici; gli stessi non possono essere, pertanto, posti in dubbio.

In merito alle congruità delle sanzioni, questo Collegio ritiene da confermarsi l'inibizione irrogata al Barberio, tenuto anche conto della sospensione dell'attività agonistica durante le festività natalizie, meritevole di una riduzione a due giornate di squalifica quella irrogata al calciatore Esposito.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso riduce a DUE gare effettive la squalifica irrogata al calciatore ESPOSITO Simone; conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO n.34 della Società A.S.D. FUSCALDO CALCIO 1973

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 79 del 13.12.2018 (punizione sportiva della perdita della gara Fuscaldo Calcio1973 –Tavernese del 9.12.2018, Campionato 1^Categoria; squalifica calciatori SPAGNUOLO Mattia, SANTORO Giovanni, TROTTA Antonio, MAIO Fabrizio per TRE gare effettive, squalifica allenatore MARTORA Carmine fino al 30.1.2019, ammenda euro € 300,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

al 39' del secondo tempo della gara del 9.12.2018 Fuscaldo Calcio 1973 - Tavernese, dopo la rete realizzata dalla società Tavernese il n. 9 della società Fuscaldo Calcio 1973, Lanza Massimo, sferrava un pugno al volto del calciatore Falbo Gianluca, n. 4 della società ospite, provocandogli forte dolore allo zigomo e costringendolo a ricorrere alle cure del caso in ospedale; seguiva un'aggressione nei confronti di calciatori e dirigenti ospiti con spintoni e schiaffi ad opera dei calciatori della società Fuscaldo Calcio 1973 Spagnuolo Mattia, Santoro Giovanni, Trotta Antonio, Maio Fabrizio; alla rissa prendevano parte anche i due allenatori delle società, Martora Carmine (società Fuscaldo Calcio 1973) e Guido Marco (società Tavernese).

A seguito dei fatti succintamente riportati venivano espulsi i cinque giocatori della società Fuscaldo Calcio 1973, protagonisti della descritta aggressione, per cui la gara veniva sospesa per il venir meno del numero minimo di calciatori della squadra di casa.

La reclamante contesta la ricostruzione dei fatti compiuta dall'arbitro in particolare la partecipazione dei tesserati sanzionati alla rissa, mettendo in evidenza una serie di contraddizioni nell'esposizione degli eventi, prima fra tutte la reale motivazione della sospensione della gara: atto di violenza del Lanza o espulsione degli autori dell'aggressione ai calciatori della Tavernese.

La narrazione dell'arbitro non può essere assolutamente posta in dubbio in quanto chiara, puntuale ed esaustiva; deve pertanto considerarsi acclarato il compimento dell'atto di violenza da parte di un calciatore del Fuscaldo, il cui nome l'arbitro rettifica a seguito di un mero errore materiale compiuto davanti ai Carabinieri di San Lucido, e la successiva aggressione ai danni dei giocatori della Tavernese ad opera dei calciatori Spagnuolo, Santoro, Trotta e Maio, che non ha permesso la prosecuzione della gara per il venir meno del numero minimo di calciatori del Fuscaldo.

Consequenziale l'attribuzione della responsabilità per la sospensione della gara alla società Fuscaldo e quindi la legittimità della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della stessa.

Residua da valutare la congruità delle squalifiche irrogate ai calciatori ed all'allenatore del Fuscaldo nonché l'ammenda alla società.

Sul punto questo Collegio ritiene che gli avvenimenti giustifichino oltre alla sanzione della punizione sportiva della perdita della gara anche l'irrogazione delle squalifiche di cui in epigrafe e l'ammenda, congrue ed adeguate ai fatti attribuiti.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n. 35 del signor FILIPPONE Fernando (Società U.S.D. Borgia 2007)**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 82 del 20.12.2018 (squalifica fino al 19.2.2019).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante assistito da un dirigente della Società di appartenenza;

RILEVA

il giudice di primo grado ha squalificato il calciatore Filippone sanzionando il comportamento di questi che, a gioco fermo, correva verso l'arbitro e fingendo di non vederlo arrestava la corsa colpendolo con il gomito destro all'altezza dello stomaco.

Il Filippone nega l'assunto dell'arbitro sostenendo l'assoluta involontarietà del contatto.

Sul punto questo Collegio ritiene che il rapporto dell'arbitro rappresenti il fatto in maniera tale da non poter negare la volontarietà del contatto.

La sanzione irrogata è assolutamente congrua ed adeguata e si sottrae ad una eventuale reformatio in peius per la scarsissima lesività che denota il fatto contestato da interpretarsi più correttamente come atto di protesta violenta.

Il reclamo è, pertanto, da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.36 del signor ROMAGNO Francesco Fedele (Società G.S.D.Xerox Chianello DLF Paola)**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.32 S.G.S. del 13.12.018 (squalifica fino al 12.12.2019).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito l'Avvocato Adolfo Cavaliere per il reclamante in presenza dei genitori esercenti la potestà genitoriale;

RILEVA

Il signor Romagno Paolo e la signora Sarpa Elisabetta in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul giovane calciatore Romagno Francesco Fedele, minorenni, impugnano la delibera del giudice di primo grado che ha irrogato a quest'ultimo la squalifica fino al 12.12.2019 per atto di violenza (calci e pugni) nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, che si trovava a terra a seguito di una colluttazione con un sostenitore.

I reclamanti confermano la ricostruzione fornita dall'arbitro, che non contestano in alcun punto, ma introducono un elemento che a loro dire rappresenta valido motivo di rivisitazione della gravità dei fatti e della conseguente squalifica inflitta al figliolo.

Rappresentano che l'uomo che si trovava a terra durante la colluttazione con il dirigente della squadra avversaria era il padre di Francesco Fedele che sarebbe stato indotto, alla vista di quella scena, ad intervenire, non per colpire un dirigente della squadra avversaria (certo Sciammarella Andrea), ma per difendere il padre.

Il ragazzo avrebbe, pertanto, sì posto in essere un gesto censurabile ma condizionato da comportamenti sconsiderati da parte di adulti, padre compreso, le cui colpe non deve essere lui a pagare così duramente.

Questo Collegio ritiene che le ragioni poste a fondamento del reclamo meritino una profonda riflessione e inducano a valutare, inoltre, positivamente la sincera ammissione di colpa effettuata dal padre del Romagno e dallo stesso ragazzo.

Per tale ragione è opportuno valutare la sanzione, non solo nella sua funzione disciplinare e punitiva ma anche per la sua valenza educativa.

Per tale ragione appare opportuno ridurla fino a tutto il 30 giugno 2019.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta a ROMAGNO Francesco Fedele a tutto il 30 GIUGNO 2019;

dispone restituirsi la tassa.

RECLAMO n.37 della società A.S.D. FUTSAL UNSIC SORIANO 2018

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 20.12.2018 (squalifica calciatori CALVETTA Fioravante fino al 20.6.2019 e GIOGA Gianmarco per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante impugna le sanzioni di cui in epigrafe negando in toto che gli eventi che hanno portato alle decisioni di primo grado si siano realmente verificati. Nega nello specifico che Fioravante Calvetta abbia spinto l'arbitro da dietro facendolo barcollare e che Gianmarco Goga abbia offeso l'arbitro e lo abbia quindi afferrato per il braccio provocandogli lieve dolore per impedirgli di estrarre il cartellino rosso.

Le confutazioni della reclamante si mostrano assolutamente fragili a fronte del rapporto arbitrale che riporta i fatti in maniera articolata puntuale ed esaustiva.

Le sanzioni appaiono anch'esse immeritevoli di censura e quindi da confermare.

Il reclamo va rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.38 della società A.S.D. CASABONA PER LO SPORT

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.21 del 20.12.2018 (squalifica calciatore SEMINARIO Antonio per SETTE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la Società A.S.D. Casabona per lo Sport impugna la delibera del giudice di primo grado che ha inflitto al calciatore Antonio Seminario una squalifica per sette giornate di gare per aver tentato di aggredire l'arbitro.

La reclamante nega con fermezza che il calciatore Seminario si sia avvicinato all'arbitro per colpirlo.

Il rapporto dell'arbitro, al contrario, oltre a riportare il fatto in maniera puntuale, specifica che il Seminario manifestava l'intento di picchiarlo non portato a compimento per l'intervento dei compagni di squadra.

Il fatto e le sue finalità non possono pertanto essere posti in dubbio e la sanzione irrogata risulta di conseguenza assolutamente congrua ed adeguata agli stessi.

Il reclamo è, pertanto, da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi